DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero: 23 Data: 10/05/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO COMUNE DI AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI MINORI ALLONTANATI TEMPORANEAMENTE DALLA LORO FAMIGLIA D'ORIGINE

L'anno duemiladiciotto nel giorno 10 del mese di maggio alle ore 17,00 presso la Sala Riunioni dell'ASP Ambito 9 si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Servizi alla Persona "ASP Ambito 9", giusta convocazione prot. n. 25493 del 04.05.2018.

Sono presenti

NOMINATIVO	CARICA	PRESENZA
Mosconi Sergio	Presidente	SI
Martina Coppari	Vicepresidente	NO
Tonino Cingolani	Membro	SI
Silvia Lorenzini	Membro	SI
Irene Bini	Membro	SI

Partecipa il Direttore dell'ASP Ambito 9, Dott. Franco Pesaresi, anche con funzioni di segreteria.

E' presente il Revisore Unico, Rag. Marina Pittori.

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente Sergio Mosconi assume la presidenza.

Il Consiglio di Amministrazione prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO COMUNE DI AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI MINORI ALLONTANATI TEMPORANEAMENTE DALLA LORO FAMIGLIA D'ORIGINE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

- La Regione Marche a partire dalla D.G.R. n. 865/2012 e successive DGR recante il tema di "interventi in favore di minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia" fino alla più recente D.G.R. n. 1626/2017 avente ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche sociali e quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale –annualità 2017 di cui all'intesa della Conferenza Unificata n. 118/CU del 21/09/2017 – Individuazione delle aree di intervento regionale, criterio di riparto ed integrazione del Fondo" ha previsto all'Allegato 1, all'interno del paragrafo rubricato "Strutture residenziali di accoglienza per i minorenni" che:

"Sull'ammontare complessivo del contributo regionale una quota pari al 5% andrà assegnata agli Ambiti territoriali sociali che abbiano costituito:

- Un fondo comune per le amministrazioni comunali per la gestione associata dei costi collegati all'affidamento familiare ed all'accoglienza in comunità;
- un ufficio comune fra le amministrazioni comunali per la gestione del fondo di cui alla lettera a)
- l'associazione, per adesione, di tutti i comuni appartenenti all'Ambito."

PRESO ATTO che:

- L'ASP AMBITO 9 dal 19/03/2013, con delibera del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale 9, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni l'ultima delle quali approvata in data 8/02/2018, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6, gestisce il servizio Affido e adozione per tutti i 21 Comuni dell'Ambito;

CONSIDERATO che

Il fondo comunità comporterebbe i seguenti vantaggi:

a) Disponibilità di maggiori finanziamenti regionali, in considerazione della quota aggiuntiva pari al 5% che la regione Marche ha destinato agli Ambiti che hanno costituito un fondo comune d'Ambito in favore di minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia d'origine,

b) Eliminazione delle forti oscillazioni di spesa dei singoli comuni, molto spesso imprevedibili, che possono creare difficoltà ai bilanci comunali;

c) Certezza preventiva della quota di spesa per i minori in comunità, che invece finora ha sempre rappresentato un elemento di profonda indeterminazione;

d) Incremento dello spirito solidale fra i comuni.

VALUTATO che:

- Il Fondo comune sarebbe gestito dall'ASP AMBITO 9;

- l'Asp AMBITO 9 metterebbe a disposizione un ufficio comune per tutte le amministrazioni comunali per la gestione del fondo di cui sopra, sito nei locali dell'ASP Ambito 9 via Gramsci, 95, negli uffici afferenti all'U.O. Minori e famiglia (così come richiesto dalla DGR. 1626/2017);

- il Fondo Comune ha validità solo se tutti i 21 Comuni dell'Ambito 9 aderiranno allo stesso perché la mancata adesione di qualche comune non permetterebbe l'accesso al Fondo speciale regionale dedicato a quegli ambiti che hanno disposto la gestione associata dei minori fuori della famiglia;

- il fondo Comune diventerà operativo solo se tutti gli enti locali confermeranno il proprio consenso, con comunicazione scritta per evitare che la mancata adesione sostanziale di alcuni comuni dell'Ambito possa creare squilibri nella gestione del fondo;

CONSIDERATO CHE

Il fondo avrebbe la seguente modalità organizzativa/gestionale:

1. E' obbligatoria la partecipazione di tutti i comuni. Per il comune di Jesi, all'interno del Fondo comune, viene previsto un percorso specifico perché l'importo di sua competenza costituisce il 63% del totale e le forti oscillazioni della spesa ad esso relative influiscono negativamente sulla possibilità di funzionamento di un fondo che garantisca basse oscillazioni di spesa. Inoltre le forti oscillazioni della spesa del comune di Jesi rischiano di trasferirsi, seppur transitoriamente, nei comuni più piccoli eliminando i benefici del Fondo comune. Per questo la spesa relativa al comune di Jesi, pur rimanendo all'interno del fondo comune, viene finanziata integralmente dall'ASP, utilizzando le risorse del comune di Jesi senza partecipare ai calcoli del riparto della spesa del Fondo comune fra gli altri 20 comuni.

2. Il Fondo viene costituito assumendo come punto di riferimento la spesa complessiva dell'ultimo anno disponibile di tutti i comuni ad esclusione del comune di Jesi. Tale importo viene incrementato della percentuale media di incremento (o riduzione) delle ultime tre singole annualità rispetto all'anno precedente.
Esempio: la spesa complessiva si riduce dell'8,7% nel 2015 (rispetto al 2014), aumenta dell'11,8% dal 2015 al 2016 ed aumenta del 17,9% dal 2016 al 2017. La media del triennio è pari ad un aumento del 7,0% (-8,7%+11,8%+17,9%:3= +7,0%). A questo punto l'importo complessivo di spesa dell'ultimo anno viene incrementato della media dell'aumento. L'importo così determinato costituisce il Fondo annuale minori in comunità (per esempio: spesa del 2017 € 380.653,45 + 7% = 407.299,19).

3. Il fondo viene ripartito fra i comuni, ad esclusione del comune di Jesi, per il 25% in rapporto alla popolazione dei minori e per il 75% in proporzione alla spesa media dell'ultimo triennio sostenuta da ogni singolo comune per i minori in comunità.

5. I contributi regionali di cui alla L.R. 7/1994 dell'ultimo anno disponibile, relativi ai rimborsi per le spese sostenute dai singoli comuni per i minori in comunità saranno gestiti all'interno del Fondo, senza redistribuzione ai comuni. Tali contribuiti, detratti i contributi straordinari e transitori di cui al punto 5, saranno ripartiti, non in base alla competenza dei singoli comuni, ma in modo proporzionale alla spesa comunale stabilita dal fondo comune. Gli importi della contribuzione regionale così determinati saranno detratti dalle quote comunali del Fondo comune. Il risultato della sottrazione determinerà la cifra che ogni comune dovrà impegnare nel proprio bilancio per partecipare al Fondo minori in comunità. I contributi regionali di cui alla L.R. 7/1994 relativi al comune di Jesi sono invece attribuiti al solo comune di Jesi e trattenuti all'interno del fondo comune in coerenza con quanto stabilito al punto 1.

4. Con il Fondo, nel medio periodo, i costi saranno equamente distribuiti fra i diversi comuni, ma nella prima annualità ed, in misura molto minore, nella seconda annualità potrebbero verificarsi significative differenze fra quanto versato al Fondo e quanto pagato direttamente nella precedente annualità. Per ridurre l'impatto derivante dall'avvio di una nuova modalità di pagamento delle rette per i minori in comunità per tutto l'Ambito si stabiliscono le seguenti modalità transitorie valide solo per i primi due anni di funzionamento del Fondo:

   a. Nella prima annualità di funzionamento del Fondo, il 20% dell'ultimo contributo annuale regionale per l'accoglienza in comunità di cui alla L.R. 7/1994 di tutti i comuni dell'Ambito ad esclusione del comune di Jesi, viene distribuito fra i comuni che hanno registrato una differenza in

più di spesa rispetto all'anno precedente superiore ai 5.000 euro. La somma viene ripartita fra tali comuni in modo proporzionale in relazione alla differenza di spesa rispetto all'anno precedente.

b. Nella seconda annualità di funzionamento del Fondo, il 10% del contributo annuale regionale per l'accoglienza in comunità di cui alla L.R. 7/1994 di tutti i comuni dell'Ambito ad esclusione del comune di Jesi, viene distribuito fra i comuni che hanno registrato una differenza in più di spesa rispetto all'anno precedente superiore ai 5.000 euro. La somma viene ripartita fra tali comuni in modo proporzionale in relazione alla differenza di spesa rispetto all'anno precedente.

c. Dal terzo anno non sono più previsti contributi straordinari per ridurre l'importo della nuova regolamentazione.

6. Gli importi che ogni Comune dovrà versare al Fondo comune gestito dall'ASP, stabiliti con atto del direttore, verranno comunicati all'inizio dell'anno ad ogni singola Amministrazione e non subiranno modifiche per tutto l'anno (per l'anno 2018 vedere tabella allegata in cui risultano i costi ripartiti per ogni Comune).

7. Se, alla fine di ogni anno, risulteranno maggiori spese per minori in comunità rispetto al totale presentato all'inizio dell'anno, sarà l'ASP AMBITO 9 a farsi carico della differenza, imputandolo al proprio bilancio. Se, al contrario, si matureranno economie queste verranno accantonate e destinate esclusivamente al Fondo comune minori, a garanzia di eventuali maggiori spese non previste degli anni futuri.

Ritenuto di approvare la ripartizione dei costi del "Fondo Minori" per l'anno 2018 indicata all'Allegato B, che i singoli Comuni dovranno erogare all'ASP Ambito 9, al fine di permettere a quest'ultima di gestire il Fondo e di liquidare le comunità ospitanti i minorenni; La ripartizione è stata calcolata seguendo i criteri stabiliti nel regolamento di gestione del Fondo Minori ed allegato al presente atto;

Ritenuto di invitare i comuni che aderiscono al Fondo comune ad integrare il contratto di servizio con l'approvazione della nuova scheda relativa al servizio "Gestione Fondo minori" e la modifica dell'allegato B dell'attuale Contratto di servizio con l'inserimento nell'area "minori e famiglia" della voce dedicata al "Fondo minori" che dovrà prevedere l'importo previsto per ogni singolo comune;
Ritenuto di approvare la documentazione da trasmettere ai comuni relativa alla integrazione del contratto di servizio, allegato C alla presente deliberazione;

VISTO ed esaminato

- il regolamento del fondo comune d'Ambito in favore di minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia d'origine, allegato A quale parte integrante del presente atto;

- lo schema di ripartizione dei costi per l'anno 2018, che i singoli Comuni dovranno erogare all'ASP Ambito 9, allegato B quale parte integrante del presente atto;

- la scheda "Fondo Minore" da inserire nel contratto di Servizio dei singoli Comuni dell'Ambito 9, nonché la nuova formulazione dell'Allegato B del contratto di servizio che prevede nell'area minori e famiglia la voce "Fondo comune d'Ambito per i minori in comunità, allegato C quale parte integrante del presente atto.

Vista la legge regionale n. 5 del 26.2.2008;

Visto lo Statuto dell'ASP Ambito 9 approvato con deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 8 dell'11.1.2010;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità dell'ASP approvato dal Consiglio di Amministrazione di questo Ente con deliberazione n. 24 del 26/06/2012 e s.m.i.;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 03/04/2018 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio preventivo economico 2018 e bilancio pluriennale di previsione 2018-2020, e Piano Programmatico pluriennale 2018-2020";

A voti unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

2) di approvare il "Regolamento per la gestione del fondo comune di ambito in favore dei minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia", allegato A quale parte integrante del presente atto;

3) Di approvare la ripartizione dei costi del Fondo per l'anno 2018, allegato B quale parte integrante del presente atto;

4) Di approvare la scheda "Fondo Minore" da inserire nel contratto di Servizio e la modifica dell'allegato B del contratto di servizio, che costituiscono l'allegato C al presente atto;

5) Di rendere operativo il fondo comune di ambito non appena ogni Comune avrà confermato il proprio consenso, con comunicazione scritta.

Allegato A

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO COMUNE DI AMBITO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI MINORI ALLONTANATI TEMPORANEAMENTE DALLA LORO FAMIGLIA D'ORIGINE

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 10/5/2018

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL FONDO COMUNE DI AMBITO IN FAVORE DI MINORENNI ALLONTANATI TEMPORANEAMENTE DALLA LORO FAMIGLIA D'ORIGINE

INTRODUZIONE:

La regione Marche a partire dalla D.G.R. n. 865/2012 e successive DGR recante il tema di "interventi in favore di minorenni allontanati temporaneamente dalla propria famiglia" fino alla più recente D.G.R. n. 1626/2017 avente ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche sociali e quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale –annualità 2017 di cui all'intesa della Conferenza Unificata n. 118/CU del 21/09/2017 – Individuazione delle aree di intervento regionale, criterio di riparto ed integrazione del Fondo" ha previsto all'Allegato 1, all'interno del paragrafo rubricato "Strutture residenziali di accoglienza per i minorenni" che:
"*Sull'ammontare complessivo del contributo regionale una quota pari al 5% andrà assegnata agli Ambiti territoriali sociali che abbiano costituito:*

a) Un fondo comune per le amministrazioni comunali per la gestione associata dei costi collegati all'affidamento familiare ed all'accoglienza in comunità;
b) un ufficio comune fra le amministrazioni comunali per la gestione del fondo di cui alla lettera a)
c) *l'associazione, per adesione, di tutti i comuni appartenenti all'Ambito*."

L'ASP Ambito 9 dal 19/03/2013, con delibera del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale 9, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, l'ultima delle quali approvata in data 8/02/2018, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6, gestisce il servizio Affido e adozione per tutti i 21 Comuni dell'Ambito.

ART. 1 - Finalità del regolamento

1. Con il presente regolamento è costituito il fondo comune di ambito per la gestione associata dei costi collegati ai minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia d'origine.
2. Il presente Regolamento disciplina la costituzione, il funzionamento e la gestione del fondo comune di ambito per la gestione associata dei costi collegati all'accoglienza in comunità di minorenni allontanati temporaneamente dalla loro famiglia d'origine. Per la gestione associata del servizio dell'affidamento familiare si rinvia all'art.5.
3. Nel fondo Comune sono coinvolti tutti i 21 Comuni dell'Ambito sociale n. 9.

ART. 2 - Gestione del fondo

1. Il Fondo comune è gestito dall'ASP AMBITO 9;
2. Con il citato fondo, l'ASP AMBITO 9 provvederà a gestire e coordinare le procedure relative ai minori collocati in comunità e a liquidare le relative fatture alle comunità accoglienti.
3. L'ASP AMBITO 9 mette a disposizione un ufficio comune per tutte le amministrazioni comunali per la gestione del fondo di cui sopra, sito nei locali dell'ASP AMBITO 9 negli uffici afferenti all'U.O. Minori e famiglia. Compito dell'Ufficio comune di gestione del Fondo minori in comunità è quello di coordinare il lavoro relativo ai casi dei minori che

verrà comunque gestito a livello dei singoli comuni interessati e di provvedere alla liquidazione delle spese alle comunità educative per minori.

ART. 3 – Modalità di calcolo per la costituzione del fondo annuale

1. Il Fondo viene costituito assumendo come punto di riferimento la spesa complessiva dell'ultimo anno disponibile di tutti i comuni ad esclusione del comune di Jesi. Tale importo viene incrementato della percentuale media di incremento (o riduzione) delle ultime tre singole annualità rispetto all'anno precedente.
2. Il fondo viene ripartito, fra i comuni, ad esclusione del Comune di Jesi, per il 25% in rapporto alla popolazione dei minori e per il 75% in proporzione alla spesa media dell'ultimo triennio sostenuta da ogni singolo comune per i minori in comunità.
3. La quota di partecipazione del Comune di Jesi al Fondo è pari alla spesa effettiva di ogni anno corrente.
4. Nella prima annualità di funzionamento del Fondo, il 20% dell'ultimo contributo annuale regionale per l'accoglienza in comunità di cui alla L.R. 7/1994 di tutti i comuni dell'Ambito ad esclusione del comune di Jesi, viene distribuito fra i comuni che hanno registrato una differenza in più di spesa rispetto all'anno precedente superiore ai 5.000 euro. La somma viene ripartita fra tali comuni in modo proporzionale in relazione alla differenza di spesa rispetto all'anno precedente.
5. Nella seconda annualità di funzionamento del Fondo, il 10% del contributo annuale regionale per l'accoglienza in comunità di cui alla L.R. 7/1994 di tutti i comuni dell'Ambito, ad esclusione del comune di Jesi, viene distribuito fra i comuni che hanno registrato una differenza in più di spesa rispetto all'anno precedente superiore ai 5.000 euro. La somma viene ripartita fra tali comuni in modo proporzionale in relazione alla differenza di spesa rispetto all'anno precedente.
6. Dal terzo anno non sono più previsti contributi straordinari per ridurre l'importo della nuova regolamentazione, di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.
7. I contributi regionali di cui alla L.R. 7/1994 dell'ultimo anno disponibile, relativi ai rimborsi per le spese sostenute dai singoli comuni per i minori in comunità saranno gestiti all'interno del Fondo, senza redistribuzione ai comuni. Tali contribuiti, detratti i contributi straordinari e transitori di cui al comma 2 e 4, saranno ripartiti, non in base alla competenza dei singoli comuni, ma in modo proporzionale alla spesa comunale stabilita dal fondo comune. Gli importi della contribuzione regionale così determinati saranno detratti dalle quote comunali del Fondo comune. Il risultato della sottrazione determinerà la cifra che ogni comune dovrà impegnare nel proprio bilancio per partecipare al Fondo minori in comunità. I contributi regionali di cui alla L.R. 7/1994 relativi al comune di Jesi, all'interno del Fondo comune, sono invece attribuiti al solo comune di Jesi in coerenza con quanto stabilito con il comma 3 del presente articolo.

ART. 4 - Modalità di gestione del fondo:

1. Gli importi del Fondo a carico di ogni singolo comune, stabiliti con atto del direttore, verranno comunicati all'inizio dell'anno ad ogni singolo comune e non subiranno modifiche per tutto l'anno.
2. I comuni si impegnano entro il 31 marzo di ogni anno ad accreditare nel c/c dell'ASP AMBITO 9 la quota di propria competenza.

3. Se, alla fine di ogni anno, risulteranno maggiori spese per minori in comunità rispetto al totale preventivato all'inizio dell'anno, sarà l'ASP AMBITO 9 a farsi carico della differenza, imputandola al proprio bilancio. Se, al contrario, si matureranno economie queste verranno accantonate e destinate esclusivamente al Fondo comune minori, a copertura di eventuali maggiori spese non previste degli anni futuri.

ART. 5 - Gestione dell'Affido

1. L'ASP Ambito 9 dal 19/03/2013, con delibera del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale 9, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, l'ultima delle quali approvata in data 8/02/2018, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6, gestisce il servizio Affido e adozione per tutti i 21 Comuni dell'Ambito.
2. Nello specifico l'ASP Ambito 9 mette a disposizione un'Assistente Sociale referente per l'affido, che svolge tutte le attività a favore dell'affidamento familiare. I compiti principali consistono nel promuovere attività di promozione, organizzazione e gestione di iniziative di sensibilizzazione, valutazione e formazione di persone disponibili all'accoglienza familiare; valutazione delle richieste provenienti dai Servizi territoriali di minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, abbinamento risorsa-minore in collaborazione con i servizi territoriali competenti e condizione di gruppi di sostegno agli affidatari.
3. Per le modalità operative di gestione del Servizio si rimanda al "Regolamento dei servizi per la tutela dei minori" Titolo III, Approvato con deliberazioni del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale IX n. 5 del 19/03/2013 e successive modificazioni, scaricabile dal sito dell'ASP AMBITO 9 www.aspambitonove.it
4. Al fine di una gestione Integrata del Servizio fra l'ASUR e l'ASP, è in vigore un Protocollo con l'ASUR, approvato con Delibera del comitato dei Sindaci n. 22 dell'11/12/2014 per la definizione delle procedure e competenze tra i soggetti interessati. Il Protocollo è scaricabile dal sito dell'ASP AMBITO 9 www.aspambitonove.it

ART. 6 - Decorrenza e durata

1. Il Fondo ha decorrenza dal 1/1/2018 ma dal punto di vista operativo l'ASP ne assume la gestione dall'1/7/2018. Le spese sostenute direttamente dai comuni nel primo semestre del 2018 saranno detratte dagli importi di competenza dei singoli comuni.
2. Per evitare squilibri nella gestione del Fondo i singoli comuni non potranno recedere prima di un triennio di permanenza nel Fondo.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO
F.to Dott. SERGIO MOSCONI	F.to Dott. FRANCO PESARESI

La stessa è pubblicata sul sito dell'Azienda Servizi alla Persona (ASP) "Ambito 9"/Ambito Territoriale IX : www.aspambitonove.it

Jesi, lì ……

IL DIRETTORE
F.to Dott. FRANCO PESARESI